

# COMUNICAZIONE CONDIVISA

Associazioni costituite per la tutela dei minori nella separazione

## ALLEGATO 7

Con la disposizione all'interno delle procedure di separazione/divorzio, di ripartire equamente il tempo di permanenza dei figli presso entrambi i genitori, anche coadiuvati, come culturalmente accade nella famiglia Italiana, dalla presenza dei nonni, si superano i ridotti tempi di visita sino ad oggi previsti. Nelle più comune delle ipotesi, infatti i tempi di visita si concretizzavano nella **facoltà** (non il diritto del minore o il dovere del genitore) del genitore "non affidatario" di tenere con se la prole solo per 4/5 ore settimanali - non consecutive - oltre a 2 week-end alternati (spesso ridotti a meno di 24 ore continuative).

L'individuazione di un lasso di tempo che si avvicini il più possibile al 50% (**pernottamenti inclusi**) del tempo complessivo, permette, da una parte, di monitorare e arginare l'eventuale prevaricazione di un genitore, e dall'altra di garantire al minore che il suo diritto (soggettivo) di conservare rapporti significativi con entrambi, non venga disatteso, da nessuno (genitore o magistrato).

### ***Le Associazioni firmatarie chiedono che venga interpretata correttamente la legge:***

*"Il giudice dispone tempi paritetici di permanenza del minore con ciascuno dei genitori non inferiori a 20/22 settimane all'anno (frazionabili in giorni, settimane, mesi), o quanto più possibile paritetici salvo materiali impedimenti, esplicitamente documentati, dal genitore impossibilitato ad occuparsi del minore.*

*I tempi saranno individuati considerando anche l'impegno alla disponibilità e alla reperibilità, di entrambi i genitori, per le attività scolastiche, sanitarie, parascolastiche, ludiche e notturne. Eventuali periodi di malattia del minore saranno presi in carico da entrambi i genitori.*

*L'età dei minori non deve porre alcun ostacolo all'individuazione di paritetici tempi di frequentazione ad eccezione delle fasi di allattamento richieste nei primi mesi di vita.*

*Il genitore che non agevola o addirittura ostacola la frequentazione del minore con l'altro genitore, deve essere immediatamente sanzionato dal giudice, attraverso il recupero dei tempi di frequentazione; con la reiterazione della volontà ostativa, il giudice provvede all'affidamento del minore all'altro genitore.*

*Qualora la distanza fra le abitazioni dei genitori non sia agevolmente copribile, sia per la percorrenza chilometrica che per le condizioni della viabilità, o oggettive condizioni non consentano una quotidiana relazione dei figli con entrambi i genitori, i tempi di permanenza si alterneranno tra i periodi di impegno e quelli di astensione scolastica, al fine di garantire al minore un tempo complessivo annuo, con ciascuno dei due genitori, pari a circa di 20/22 settimane (frazionabile in giorni, settimane, mesi).*

*In caso di trasferimento di un genitore per motivi propri, dovrà essere sancito il domicilio prevalente presso il genitore che è in grado di garantire oltre alle cure, il contesto abituale, la continuità scolastica ed affettiva consolidata durante la convivenza con i genitori.*

*Il trasferimento di residenza di un genitore non implica il trasferimento della residenza del minore.*

*Gli eventuali viaggi sostenuti dai genitori per incontrarsi con i figli, ovvero per recarsi a prenderli o riconsegnarli all'altro genitore, devono essere ripartiti tra i genitori. "*

### Schema di condivisione

dei tempi di cura, di educazione, di istruzione a garanzia di rapporti “significativi” con entrambi i genitori e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, quale diritto del minore (art. 155, primo comma.).

#### Genitori residenti in località limitrofe

##### 1° I P O T E S I

(50% del tempo con ciascun genitore)

Periodo Scolastico del minore  
Sviluppo di 2 settimane (a rotazione)

	Genitore 1	Giorni	Genitore 2
		lunedì	
		martedì	
		mercoledì	
		giovedì	
		venerdì	
		sabato	
		domenica	
		lunedì	
		martedì	
		mercoledì	
		giovedì	
		venerdì	
		sabato	
		domenica	
Totale Giorni	7	14	7
Totale Notti	7	14	7

##### Mesi Estivi

	Genitore 1	Giorni	Genitore 2
		15 gg giugno	
		15 gg giugno	
		15 gg luglio	
		15 gg luglio	
		15 gg agosto	
		15 gg agosto	
Totale Giorni	45	90	45

Feste natalizie e pasquali suddivise ed alternate

---

Lo schema proposto è esemplificativo e non esaurisce certamente le infinite possibilità di condivisione al 50%, e deve essere di volta in volta adattato alle particolari situazioni logistiche ed esigenze del minore

*“Salvo accordi fra i genitori, non sul numero di giorni ma su come garantire gli stessi giorni nell’anno solare”*

## Genitori residenti in località tra loro distanti

		Periodo Scolastico del minore		
<b>Genitore A non collocatario nel periodo scolastico</b>			<b>Genitore B collocatario nel periodo scolastico</b>	
Residente in comune non agevolmente raggiungibile da/verso quello di residenza della famiglia prima della separazione			residente nel comune di residenza della famiglia prima della separazione	
<i>Nota : Tre week-end al mese + tutti i "ponti" infrasettimanali</i>			<i>Nota: 1 week-end alternato ogni 3 con il Genitore A</i>	
<b>n. giorni</b>		<b>Mese</b>		<b>n. giorni</b>
4		18 gg di Settembre		14
6		Ottobre		24
6 + 2		Novembre		22
12 (inclusa 1 settimana di feste)		Dicembre		18
6		Gennaio		24
6 + 2		Febbraio		22
6		Marzo		24
6 + 6		Aprile		18
6 + 2		Maggio		22
4		15 gg Giugno		11
		<b>Periodo Estivo</b>		
<i>Nota: 1 week-end alternato ogni 3 con il Genitore B</i>			<i>Nota : Tre week-end al mese</i>	
15		15 gg di Giugno		0
24		Luglio		6
15		Agosto		15
12		12 gg di Settembre		0
<b>Totale Giorni :</b>	<b>140</b>		<b>360</b>	<b>220</b>

### In sintesi

#### Per il periodo scolastico

un fine settimana al mese col genitore collocatario del periodo scolastico alternato a tre con l'altro

#### Per il periodo estivo

Un fine settimana al mese col genitore collocatario del periodo di vacanza alternato a tre con l'altro

---

*"Salvo accordi fra i genitori, non sul numero di giorni ma su come garantire gli stessi giorni nell'anno solare"*